



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI  
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.21

Adunanza del 01/10/2018

## Deliberazione n.29/2018

Oggetto: **Definizione GU14 prot. 160/18 del 05/01/2018 P.G./TelecomS.p.A Mancata o parziale fornitura del servizio; Interruzione/sospensione del servizio.**

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno uno (01) del mese di ottobre (10) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

## IL COMITATO CORECOM

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle OPERATORE telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

**VISTO** l’articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”;

**VISTA** la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante “*Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” e successive modificazioni e integrazioni ;

**VISTO** l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTA** la nuova convenzione sottoscritta tra l’AGCOM ed il CORECOM Molise decorrente dall’1 gennaio 2018;

**VISTO** il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “ *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di OPERATORE comunicazioni*;

**VISTA** la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

**VISTA** la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n.481;

**VISTA** l’istanza presentata in data 05/01/2018 prot. 160 presentata dall’Istante P.G. mediante formulario GU14, con cui ha chiesto l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise per la definizione della controversia in essere con la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a. ai sensi dell’art.14 e ss. del Regolamento;

**VISTA** la nota del 08/01/2018 prot. n. 193 con cui il Corecom Molise, ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, l’avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

**VISTI** i verbali di udienza di definizione n. 50 del 05/06/2018 e n. 56 del 09/07/2018, gli approfondimenti istruttori acquisiti ai sensi dell’art. 18 della delibera n. 276/13/CONS pervenuti in data 07/09/2018 prot. 9077 da parte del ricorrente e in data 10/09/2018, prot. 9121 da parte dell’operatore TIM;

**VISTI** gli atti relativi all’espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

**VISTI** gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 9524 del 26/09/2018 che si allega alla presente ed è parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

per i motivi indicati nella relazione n. prot. 9524 del 26/09/2018 :

### DELIBERA

- 1) l'accoglimento parziale del ricorso di definizione pratica n. 1/2018 GU14 prot. 160/18 del 05/01/2018 P.G./Telecom S.p.A -Mancata o parziale fornitura del servizio; Interruzione/sospensione del servizio. Telefonia fissa.
- 2) Rimborso dei canoni telefonici indebitamente corrisposti a far data dal mese di agosto 2016 sino al luglio 2017 per un importo complessivo di € 213,81 (euro duecentotredici/81).
- 3) Indennizzo di n.659giorni x €5,00 pro die = € 3.295,00 (euro tremiladuecentonovantacinque/00) ai sensi dell'art.5 comma 1 dell'allegato A alla delibera n.73/11/CONS.
- 4) La corresponsione a carico della società Telecom-Tim, dell'importo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) a titolo di spese di procedura in favore della parte ricorrente.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art.19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.


In forza dell'art.19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett.B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica.

La presente delibera formata da n. 3 facciate è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom Molise e dell'Autorità ( [www. agcom.it](http://www.agcom.it)).

Il verbalizzante  
Drssa Angela Aufiero



Il Presidente  
Avv. Andrea Latessa





# Consiglio Regionale del Molise

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO:

**Oggetto: Definizione GU14 prot. 160/18 del 05/01/2018 P.G./ Telecom S.p.A  
Mancata o parziale fornitura del servizio; Interruzione/sospensione del servizio.  
Telefonia fissa**

Il Responsabile dell'istruttoria dott. Luigi Ciambriello

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova convenzione sottoscritta tra l'AGCOM ed il CORECOM Molise decorrente dal 1° gennaio 2018 in applicazione del citato accordo quadro, con la quale la Regione Molise è stata delegata allo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie;

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;


VISTI gli atti del procedimento, il modello GU14 prot. 160/18 del 05/01/2018 per la controversia la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, la comunicazione di avvio del procedimento prot.n.193/18 del 08/01/2018, i verbali di udienza di definizione n.50 del 05/06/2018 e n. 56 del 09/07/2018, gli approfondimenti istruttori acquisiti ai sensi dell'articolo 18 della delibera n.276/13/CONS pervenuti in data 07/09/2018 prot. n.9077 da parte del ricorrente e in data 10/09/2018, prot. n.9121 da parte dell'operatore TIM.

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue.

L'istante ha depositato in data 05/01/2018, istanza di definizione, acquisita al protocollo del CO.RE.COM. n.160 del 05/01/18, avverso la compagnia Telecom S.p.A.

### La posizione del ricorrente

Il ricorrente nell'allegato "A" al GU14 espone che è titolare della numerazione in oggetto, che la predetta linea telefonica ha evidenziato, sin dalla data di attivazione, continui malfunzionamenti consistenti in interruzioni e sospensioni del servizio, che, per tali motivi, precedentemente ha adito il



Co.Re.Com. Molise per disservizi verificatisi dalla data di attivazione sino ai primi mesi dell'anno 2016.

Il ricorrente lamenta che la linea in questione ha subito una ulteriore interruzione totale dalla data del 09/05/2016 a quella del 03/06/2017, ossia per ben 13 mesi.

L'istante, considerato il periodo di interruzione del servizio, evidenziata la natura "business" dell'utenza, chiede:


- 1) *Il rimborso di tutti i canoni telefonici indebitamente corrisposti a far data dal mese di maggio 2016 sino al maggio 2017.*
- 2) *La corresponsione dell'indennizzo per l'interruzione totale ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 12 della delibera n.73/11/CONS per un importo di Euro 3.850,00.*

### **La posizione dell'operatore Telecom s.p.a.**

La Società Telecom s.p.a., con memorie prodotte via Pec in data 07/02/2018, pervenute al prot. n.149/18 in pari data, solleva in via preliminare, l'eccezione di incompetenza per materia del Co.Re.Com. in fatto di "localizzazione degli impianti" e "implementazione della rete", con conseguente inammissibilità della istanza; viene altresì, invocato il principio "*ne bis in idem*" che sarebbe stato violato dal ricorrente il quale, se pur a distanza di oltre un anno, richiede nuovamente che il Co.Re.Com. Molise di pronunci –per una seconda volta- sul preteso inadempimento di Telecom-Tim al contratto di telefonia, già esaminato all'interno della delibera n.3/17; egli afferma che il fatto che il lamentato disservizio si sia protratto per un periodo successivo alla delibera del Co.Re.Com. non fa venir meno i motivi di inammissibilità essendo identiche le parti della controversia, la causa petendi ed il petitum e che l'istante non abbia prodotto alcun fatto nuovo. Nel merito l'operatore eccepisce l'infondatezza delle pretese avanzate dall'istante nei confronti di Telecom-Tim poiché ritiene la domanda generica ed indeterminata; egli è dell'avviso che il disservizio è stato discontinuo e non così grave da compromettere la funzionalità del collegamento; che in merito al rimborso non sono stati allegati tutti i conti telefonici asseritamente saldati, risultando perciò impossibile da parte di TIM eseguire le opportune verifiche, imprescindibili per poter procedere all'eventuale restituzione; che il ricorrente può, a suo avviso, invocare al più un malfunzionamento ex art. 5 co.2 della delibera 73/11/CONS. di cui non si conosce nel il dies a quo, né il dies ad quem. Telecom-Tim afferma di non essere responsabile del ritardo di attivazione del ponte radio monocanale perché in attesa dei premessi di privati necessari per la posa in opera dei cavi nonché di espletamenti di carattere burocratico da parte dell'Amministrazione comunale di residenza dell'utente.

### **Memorie del ricorrente.**

Il ricorrente con nota inviata via Pec in data 16/02/2018 pervenuta al prot. n.1996 del 19/02/2018 in riscontro alle memorie dell'operatore, osserva l'infondatezza e la pretestuosità dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata da Telecom in quanto la controversia non afferisce alla "localizzazione degli impianti", né alla "implementazione della rete", bensì ad una tipica e tipizzata domanda di indennizzo per malfunzionamento totale del servizio derivante da inadempimento contrattuale dell'operatore telefonico. Parimenti infondata, a suo avviso, è l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio "*ne bis in idem*" in quanto l'istanza di cui all'odierno procedimento è precisamente circoscritta da un periodo di tempo diverso e successivo a quello di cui alla deliberazione n.3/2017, non essendo contestato che il disservizio sia proseguito con conseguente insorgenza del diritto all'istante a conseguire l'indennizzo corrispondente. Il ricorrente richiama la documentazione allegata all'istanza, attestante i reclami successivi all'avvio del precedente procedimento con i quali egli ha denunciato all'operatore il perdurare del disservizio e sollecitato un pronto intervento finalizzato alla sua risoluzione.



Nel merito il ricorrente rileva che è la stessa convenuta ad ammettere l'esistenza ed il perdurare del disservizio di interruzione totale della linea telefonica oggetto del ricorso, riconoscendo la necessità di effettuare un "intervento di potenziamento dell'infrastruttura di rete tramite una nuova installazione"; viene inoltre, richiamata la nota *prot. C16852616 del 07/02/2017* (all.n.3 al formulario UG) con la quale Telecom Italia, a riscontro di specifica richiesta dell'istante, ha attestato la mancanza di rilevazione di alcun tipo di traffico a carico della linea di quest'ultimo, pur a fronte delle bollette inviate da Telecom e regolarmente pagate dal ricorrente. Quanto alla esclusione di responsabilità per causa ad essa non imputabile, da Telecom invocata, l'istante replica che l'operatore non ha fornito alcuna prova in ordine all'adempimento della prestazione dovuta, riconoscendo la responsabilità del perdurante disservizio. Per quanto riguarda la generalità ed indeterminatezza della domanda del ricorrente l'istante afferma di aver depositato agli atti tutte le fatture dei pagamenti riferiti al periodo di disservizio contestato. In riferimento alla configurazione di un *malfunzionamento* ex art. 5 co.2 della delibera 73/11/CONS. così come sostenuto dall'operatore in luogo della *totale interruzione* denunciata, il ricorrente afferma che è la stessa Telecom, con nota *prot. C17732594 del 23/06/2017* (in risposta ad una segnalazione di reclamo del 17/05/17) a ritenere fondate le doglianze dell'odierno istante in ordine alla interruzione del servizio.

### **Approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 18 della delibera 176/13/Cons.**

**Il ricorrente** nelle memorie prodotte in data 06/09/18 prot. n.9077 del 07/09/18, ai sensi dell'art. 18 della delibera n.276/13/CONS insiste nell'accoglimento della domanda con corresponsione dell'integrale indennizzo dovuta in misura pari al doppio ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 12, co2 della Delibera 73/11/CONS poichè ritiene che l'utenza è da qualificarsi "business" in quanto: è al servizio di una azienda agricola individuale; è ubicata in luogo diverso rispetto all'abitazione di residenza del ricorrente medesimo; l'operatore non ha contestato la circostanza di cui trattasi.

**L'operatore** nelle memorie prodotte in data 10/09/18 prot. n.9121, ai sensi dell'art. 18 della delibera n.276/13/CONS a dimostrazione della natura "residenziale", allega la fattura n.RP00593790 emessa il 04/05/2018, relativa al mese di maggio 2018, emessa dal settore customer (Servizi Clienti 187), atteso il marcaggio "residenziale dell'utenza oggetto della controversia.

**PRELIMINARMENTE**, l'istanza è da ritenersi parzialmente ammissibile e procedibile. Si prende atto dell'avvenuta fase di conciliazione conclusa con verbale n.643/17 dell' 11/10/2017 da cui si evince che nessun accordo, seppur parziale, risulta possibile.

### **Questione pregiudiziale di inammissibilità.**

In ordine alla eccezione di inammissibilità per incompetenza per materia sollevata, da Telecom-Tim appare evidente che la presente procedura verta sulla domanda (cfr. GU14 ed allegati) di indennizzo ai sensi della Delibera 73/11/CONS, materia di competenza del Co.Re.Com.; appare, altresì in modo chiaro che lo stesso operatore abbia riconosciuto di fatto la competenza del Co.Re.Com. sia nella fase di conciliazione del presente procedimento (UG 26/7/17 concluso con verbale di mancato accordo n.643 dell'11/10/17) sia anche nel precedente procedimento di definizione concluso con la Deliberazione n. 3 del 13/01/2017 (di cui si tratterà in seguito), ove nulla è stato eccepito in termini di incompetenza per materia.

In riferimento alla eccezione di inammissibilità sollevata da Tim-Telecom per violazione del principio "ne bis in idem" rispetto al precedente ricorso concluso con Deliberazione Co.Re.Com.Molise n.3 del 13/01/2017, si ritiene fondata l'eccezione relativamente al periodo intercorrente dalla data del **09/05/2016 al giorno 16/09/2016** poichè tale periodo è già stato oggetto di definizione giusta Deliberazione Co.Re.Com.Molise n.3 del 13/01/2017 sopra richiamata. Si ritiene non fondata



l'eccezione di inammissibilità per il restato periodo e quindi si ritiene sia ragionevole l'accoglimento del ricorso dell'istante per i seguenti motivi:

- il presente ricorso riguarda un arco temporale diverso da quello che ha interessato il ricorso precedente;
- in ordine al petitum: nel precedente ricorso è stato riconosciuto in favore del ricorrente l'indennizzo per "malfunzionamento del servizio" ai sensi dell'art. 5 co.2 dell'allegato A alla Delibera n.73/11/CONS, (cfr. documento istruttorio) mentre il presente procedimento è incentrato su un diverso petitum: "completa interruzione del servizio" contemplato dal comma 3 dell'art.5 della Delibera 73/11/CONS.

**NEL MERITO**, la richiesta dell'istante si ritiene possa trovare parziale accoglimento.

Dall'esame della documentazione agli atti risulta che Telecom-Tim si limita ad asserire un generico *malfunzionamento del servizio*, nel periodo dal 09/05/2016 al 03/06/2017, tesi non suffragata da documentazione probatoria, pur ricadendo sull'operatore l'onere di dimostrare l'effettivo malfunzionamento in luogo della totale interruzione del servizio come lamentato dal ricorrente .

Al contrario l'istante dimostra la propria tesi di *totale interruzione del servizio* con la nota inviata a Telecom-Tim Racc. A.R. del con cui tornava a denunciare il "**totale disservizio/interruzione**" della linea telefonica oggetto della controversia; a detta nota faceva seguito la risposta dell'operatore prot.C17732594 del 23/06/2017 di accoglimento del reclamo e quindi di ammissione del totale disservizio lamentato.

Da quanto innanzi descritto si va a configurare un periodo di disservizio decorrente **dal giorno 17/09/2016** (prima data utile, non oggetto di precedente definizione conclusa con la Deliberazione n.3/2017) **fino al 09/07/2018** (giorno della udienza di definizione che costituisce una data di sussistenza certa del disservizio acclarato dagli atti istruttori e palesato dalle parti anche in tale sede.

Passando alle singole voci del petitum:

- 1) *Rimborso di tutti i canoni telefonici indebitamente corrisposti a far luogo dal mese di agosto 2016 sino al maggio 2017.*

In riferimento al periodo sopra indicato il ricorrente ha allegato al formulario GU14 le fatture di seguito elencate:


Fattura	n. RP01787557	agosto 2016	euro	30,24
- "	n. RP02033167	settembre 2016	euro	29,65
- "	n. RP02281381	ottobre 2016	euro	29,65
- "	n. RP02637703	novembre 2016	euro	30,24
- "	n. RP42813896	dicembre 2016	euro	34,14
- "	n. RP00316163	febbraio 2017	euro	30,24
- "	n. RP00546682	marzo 2017	euro	<u>29,65</u>

Totale euro **213,81**

Dalla documentazione si evince che l'utente ha provveduto al pagamento delle sopra individuate fatture pur non avendo fruito del servizio nel periodo di riferimento. Pertanto si ritiene che possa essere accolta la domanda di rimborso delle stesse fatture per un totale di euro **213,81**.

- 2) *Corresponsione dell'indennizzo per l'interruzione totale ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 12 della delibera n.73/11/CONS per un importo di Euro 3.850,00.*

E' da considerare, in via preliminare, che dall'esame della documentazione agli atti risulta che la linea interessata riguarda una utenza di tipo "*residenziale*". Infatti la documentazione depositata agli atti del GU14, nonché quella acquisita in sede di approfondimento istruttorio depongono in tal senso in quanto:



- i reclami prodotti dall'utente sono indirizzati alla "Casella postale 111" dedicato ai servizi "residenziali";
  - dalla sopra richiamata fattura n.RP00593790 di maggio 2018 (prodotta da TIM in sede di approfondimento istruttorio) e nella fattura n.RP022811381 del 06/10/16 (prodotta dal ricorrente in sede di approfondimento istruttorio) si evince la tipologia residenziale del contratto in quanto in esse non è riportata la partita IVA, come dovrebbe avvenire in caso di servizio business, bensì il codice fiscale dell'istante tipica di utenza residenziale;
  - sulle fatture di cui trattasi è indicato, per contatti tra utente ed operatore, il numero 187 riservato ai titolari di servizi residenziali;
  - il codice RP che apre la numerazione di fattura è tipica della utenza residenziale.
- Quanto sopra conduce inequivocabilmente a poter riconoscere il marcaggio "residenziale" dell'utenza.

L'istante chiede un indennizzo per la *totale interruzione del servizio* che si è protratta dal 09/05/2016 al 03/06/2017. Tale richiesta si ritiene possa essere accolta parzialmente in quanto è da escludere il periodo dal 09/05/2016 al 16/09/2016 oggetto di precedente definizione conclusa con la sopra richiamata Deliberazione n.3/2017. La società Telecom-Tim si limita ad asserire che non può essere ritenuta responsabile del disservizio in quanto in attesa dei permessi dei privati e dell'espletamento di procedimenti burocratici dell'Amministrazione comunale di residenza dell'utente, tuttavia tali affermazioni non sono supportate da documentazione probatoria oggettiva. Considerato che lo stesso operatore ha riconosciuto il disservizio (cfr. nota prot.C17732594 del 23/06/2017 sopra richiamata, di risposta al reclamo) si è del parere di accogliere l'istanza di indennizzo in favore del ricorrente tanto più che l'operatore non ha dimostrato il funzionamento, anche difettoso, dell'utenza nel periodo interessato.

Per l'individuazione del **dies a quo** si ritiene che, nella fattispecie, si possa individuare, come innanzi illustrato, nel giorno **17 settembre 2016** (prima data utile non oggetto di precedente definizione conclusa con la Deliberazione n.3/2017).

In ordine al **dies ad quem** si ritiene possa farsi riferimento alla data della udienza di definizione del giorno **09 luglio 2018**, in quanto si tratta di una data di sussistenza certa del disservizio acclarato dagli atti istruttori e palesato dalle parti anche in tale sede.

Pertanto si reputa che il periodo di indennizzo possa aver decorrenza **dal 17/09/2016 fino al 09/07/2018** per un totale di **659** giorni indennizzabili ai sensi dell'art.5 comma 1 dell'allegato A alla delibera n.73/11/CONS per cui:

**giorni 659 x €5,00 pro die = € 3.295,00-**

#### **Spese di procedura.**


Quanto alle spese di procedura, vista la partecipazione del ricorrente sia in fase di conciliazione che in quella di definizione, il quale si è avvalso dell'ausilio di un legale rappresentante, si ritiene che la società Telecom-Tim corrisponda al ricorrente la somma di **€ 150,00** inerente ad entrambe le predette fasi.

TUTTO CIO' PREMESSO  
PROPONE:

Al CO.RE.COM Molise:

- 1) l'accoglimento parziale del ricorso di **definizione GU14 prot. 160/18 del 05/01/2018 P.G./ Telecom S.p.A -Mancata o parziale fornitura del servizio; Interruzione/sospensione del servizio. Telefonia fissa.**
- a) Rimborso dei canoni telefonici indebitamente corrisposti a far data dal mese di agosto 2016 sino al luglio 2017 per un importo complessivo di **€ 213,81 (euro duecentotredici/81).**

**Definizione GU14 prot. 160/18 del 05/01/2018 P.G./ Telecom S.p.A**



Pag. 5

b) Indennizzo di n. 659 giorni x €5,00 pro die = € 3.295,00 (euro **tremiladuecentonovantacinque/00**) ai sensi dell'art.5 comma 1 dell'allegato A alla delibera n.73/11/CONS.

c) La corresponsione a carico della società Telecom-Tim, dell'importo di € 150,00 (euro **centocinquanta/00**) a titolo di spese di procedura in favore della parte ricorrente.

2) di inviare l'atto alla pubblicazione così come previsto dalla norma.

Campobasso, 24 settembre 2018

Il Responsabile dell'istruttoria

Luigi Ciambriello



Visto si condivide

Il Direttore del Servizio

Angela Aufiero

